

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 23/D

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 09 maggio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Marco Baliva, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

- 1. APPELLO N. 86 DELLA SOCIETÀ GSD ROSIGNANO SEI ROSE AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE TADDEI LUCA PUBBLICATA NEL C.U. N.151 DEL 10 GENNAIO 2013.**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della società GSD Rosignano Sei Rose e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D..

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 2. APPELLO N. 91 DELLA SOCIETÀ ASD GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BAYLON CARLO PUBBLICATA NEL C.U. N.169 DEL 28 GENNAIO 2013.**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della società ASD Ginnastica e Calcio Sora e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D..

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 3. APPELLO N. 92 DELLA SOCIETÀ ASD GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GIANNONE ROCCO PUBBLICATA NEL C.U. N.169 DEL 28 GENNAIO 2013.**

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della società ASD Ginnastica e Calcio Sora e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D..

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

4. APPELLO N. 93 DELLA SOCIETÀ ASD GINNASTICA E CALCIO SORA AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PARASMO MARCO PUBBLICATA NEL C.U. N.169 DEL 28 GENNAIO 2013.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della società ASD Ginnastica e Calcio Sora e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D..

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

5. APPELLO N. 96 DELLA SOCIETÀ ASD TAORMINA CONTRO LA SOCIETÀ' POL. CATANIA 1980 AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 635 (TIMPANO DANIELE), PUBBLICATA NEL C.U. N. 5/E DEL 24 GENNAIO 2013.

Ordinanza.

6. APPELLO N. 97 DELLA SOCIETÀ' POL. CORRASI JUNIOR OLIENA CONTRO LA SOCIETÀ' ASD ATLETICO NUORO AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 619 (PORCEDDU DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. N. 5/E DEL 24 GENNAIO 2013.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della società Pol. Corrasì Junior Oliena e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

7. RECLAMO N. 98 DELLA SOCIETÀ' U.S. TONARA ASD CONTRO LA SOCIETÀ' CAGLIARI CALCIO SPA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA (ART. 99 BIS NOIF) EMESSA DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI RELATIVAMENTE AL CALCIATORE SAU MARCO.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo della società U.S. Tonara ASD.

Ordina incamerarsi la relativa tassa.

8. APPELLO N. 99 DELLA SOCIETÀ ASD MONTEMARE CONTRO LA SOCIETÀ' A.C SANSOVINO AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 628 (SCALETTA DOMENICO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 5/E DEL 24 GENNAIO 2013.

Ordinanza.

9. APPELLO N. 100 DELLA SOCIETÀ GSD ROSIGNANO SEI ROSE AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RUMMOLO GABRIELE PUBBLICATA NEL C.U. N.169 DEL 28 GENNAIO 2013.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della società GSD Rosignano Sei Rose e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D..

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

10. APPELLO N. 101 DELLA SOCIETÀ GSD ROSIGNANO SEI ROSE AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LOMBARDI ALESSIO PUBBLICATA NEL C.U. N.169 DEL 28 GENNAIO 2013.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della società GSD Rosignano Sei Rose e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D..

Ordina Incamerarsi la tassa reclamo.

11. APPELLO N. 102 DELLA SOCIETA' SSD FORTIS TRANI SRL AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI L.N.D. IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SURIANO DOMENICO PUBBLICATA NEL C.U. N.194 DEL 20 FEBBRAIO 2013.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello della società SSD Fortis Trani e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D..

Ai sensi dell'art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, dispone l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

12. APPELLO N. 121 DELLA SOCIETÀ BOLOGNA F.C. 1909 SPA CONTRO LA SOCIETA' PERUGIA CALCIO SRL AVVERSO LA DELIBERA ADOTTATA DALLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN ORDINE AL RICORSO N. 644 (ALUNNI ALESSANDRO), PUBBLICATA NEL C.U. N. 6/E DEL 21 FEBBRAIO 2013.

Ordinanza.

13. RECLAMO N. 103 DELLA SOCIETA' A.C. MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' SCUOLA CALCIO ISOLA D'ISCHIA AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN".

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società A.C. Milan SpA e, per l'effetto, dichiara la società Scuola Calcio Isola D'Ischia tenuta a corrispondere ad essa reclamante l'importo di euro 6.479,66 iva compresa, oltre interessi dalla domanda. Spese compensate.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

14. RECLAMO N. 104 DELLA SOCIETA' A.C. MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' ASD LONATESE AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN".

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società A.C. Milan SpA e, per l'effetto, dichiara la società ASD Lonatese tenuta a corrispondere ad essa reclamante l'importo di euro 10.364,80 iva compresa, oltre interessi dalla domanda. Spese compensate.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

15. RECLAMO N. 105 DELLA SOCIETA' A.C. MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' ASD PRO CALCIO ASCOLI AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN".

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società A.C. Milan SpA e, per l'effetto, dichiara la società ASD Pro Calcio Ascoli tenuta a corrispondere ad essa reclamante l'importo di euro 4.340,00 iva compresa, oltre interessi dalla domanda. Spese compensate.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

16. RECLAMO N. 106 DELLA SOCIETA' A.C. MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' ASD PALOMBARA AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN".

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società A.C. Milan SpA e, per l'effetto, dichiara la società ASD Palombara tenuta a corrispondere ad essa reclamante l'importo di euro 9.209,40 iva compresa, oltre interessi dalla domanda. Spese compensate.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

17. RECLAMO N. 107 DELLA SOCIETA' A.C. MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' ASD SECCO NATIONAL AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN".

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società A.C. Milan SpA e, per l'effetto, dichiara la società ASD Secco National tenuta a corrispondere ad essa reclamante l'importo di euro 5.630,00 iva compresa, oltre interessi dalla domanda. Spese compensate.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

18. RECLAMO N. 108 DELLA SOCIETA' A.C. MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' A.S. CITTA' DI BRIATICO AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN".

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società A.C. Milan SpA e, per l'effetto, dichiara la società A.S. Città di Briatico tenuta a corrispondere ad essa reclamante l'importo di euro 8.629,46 iva compresa, oltre interessi dalla domanda. Spese compensate.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

19. RECLAMO N. 109 DELLA SOCIETA' A.C. MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' POL. GROTTESI CALCIO ASD AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN".

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società A.C. Milan SpA e, per l'effetto, dichiara la società Pol. Grottese Calcio ASD tenuta a

corrispondere ad essa reclamante l'importo di euro 2.416,00 iva compresa, oltre interessi dalla domanda. Spese compensate.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

20. RECLAMO N. 110 DELLA SOCIETA' A.C. MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' FBC VELOCE 1910 AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN".

.
La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società A.C. Milan SpA e, per l'effetto, dichiara la società FBC Veloce 1910 tenuta a corrispondere ad essa reclamante l'importo di euro 8.117,22 iva compresa, oltre interessi dalla domanda. Spese compensate.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

21. RECLAMO N. 111 DELLA SOCIETA' A.C. MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' APD CABANETTE AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN".

.
La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società A.C. Milan SpA e, per l'effetto, dichiara la società APD Cabanette tenuta a corrispondere ad essa reclamante l'importo di euro 8.440,00 iva compresa, oltre interessi dalla domanda. Spese compensate.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

22. RECLAMO N. 112 DELLA SOCIETA' A.C. MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' ASD AMICI DEL CALCIO AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN".

.
La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società A.C. Milan SpA e, per l'effetto, dichiara la società ASD Amici del Calcio tenuta a corrispondere ad essa reclamante l'importo di euro 3.630,00 iva compresa, oltre interessi dalla domanda. Spese compensate.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

23. RECLAMO N. 113 DELLA SOCIETA' A.C. MILAN SPA CONTRO LA SOCIETA' GC CASTELNUOVOSANDRA' AVVERSO IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI DERIVANTI DAL CONTRATTO DENOMINATO "SCUOLA CALCIO MILAN".

.
La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo della società A.C. Milan SpA e, per l'effetto, dichiara la società GC Castelnuovosandra' tenuta a corrispondere ad essa reclamante l'importo di euro 8.077,70 iva compresa, oltre interessi dalla domanda. Spese compensate.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 10 maggio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete